

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
LAZIO	SENTENZA	107	2017	RESPONSABILITA'	11/05/2017

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott.ssa Piera Maggi Presidente

dott.ssa Chiara Bersani Consigliere

dott. Marco Fratini Referendario Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio 74937 promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. XXXXXXXX Salvatori, in Cisterna di Latina, Largo Filippo XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXn. 10;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 7 febbraio 2017 il P.M. dott. Domenico Peccerillo e l'avv. Salvatori;

FATTO:

Con atto di citazione del 24 agosto 2016, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sig.ri XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXX XXXXXXXX , XXXXXXXX XXXXXXXX , XXXXXXXX XXXXXXXX e XXXXXXXX XXXXXXXX , nella loro qualità di componenti (il XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX quale Sindaco e gli altri quattro quali Assessori comunali) della Giunta del Comune di Cisterna di Latina, presenti e votanti a favore della del. n. 289 del 26 giugno 1998, con cui si deliberava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 510/98 emesso dal Pretore di Latina.

La richiesta di condanna formulata dalla Procura concerne un'ipotesi di responsabilità amministrativa per danno da lite temeraria.

La Procura espone che la Società XXXXXXXX S.R.L. notificava in data 16 giugno 1998 al Comune di Cisterna di Latina provvedimento monitorio n. 510/98, con cui il Pretore di Latina ingiungeva al Comune di Cisterna di Latina il pagamento della somma complessiva di lire 21.551.010,00 per i lavori di realizzazione del 1° Lotto di rete idrica zona Cerciabella e della rete idrica in via Marconi, oltre ad interessi moratori per il periodo 3.9.1993/3.3.1998 pari a lire 9.224.178 ed agli ulteriori interessi, nonché alle spese del monitorio per lire 977.200.

Il debitore ingiunto proponeva opposizione con l'Avv. Alberto Lanni giusta Delibera di Giunta municipale n. 289/1998. Con sentenza n. 2020 del 4 maggio 2011, il Tribunale di Latina respingeva l'opposizione dell'Ente al decreto ingiuntivo n 510/98, con condanna di parte soccombente al

pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.600,00 (di cui euro 200,00 per spese vive, euro 1.000,00 per diritti ed euro 2.400,00 per onorari).

Con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 2.2.2012, interveniva riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 del T.U.E.L. a cui seguiva il mandato di pagamento n. 3583 del 17.8.2012 per la somma di euro 31.753,30 a favore della XXXXXXXX S.R.L..

Secondo la prospettazione della Procura, il Comune, nonostante la notifica di provvedimento ingiuntivo, interponeva opposizione temeraria che, come era inevitabile, veniva definita con esito di soccombenza in giudizio del debitore opponente con conseguente aggravio di somme per ulteriori e successivi interessi moratori, spese di giudizio e spese di registrazione della sentenza.

Il danno, secondo la Procura, ammonterebbe ad euro 13.017,85, a titolo di aggravio somme sulla sorte capitale (quale sommatoria di euro 3.600,00 per spese di giudizio liquidate in sentenza, di euro 11.754,56 per interessi e di euro 266,86 per spese di registrazione della sentenza di condanna n. 2120/2011 del Tribunale di Latina, per un totale di €. 15.621,42 e detratta la quota di un sesto imputabile a LUCIANI Leonardo per intervenuto decesso del medesimo per euro 2.603,57).

Secondo la Procura, la somma di euro 13.017,85 costituisce una posta di danno addebitabile a titolo di corresponsabilità parziaria pro quota gravemente colposa in parti uguali (responsabilità collegiale) a XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXX XXXXXXXX , XXXXXXXX XXXXXXXX , XXXXXXXX XXXXXXXX e NIEROLLA XXXXXXXX .

I convenuti si sono costituiti in giudizio, come sopra rappresentati e difesi, ed hanno eccepito che:

A) il diritto al risarcimento del danno si è prescritto, essendo decorsi oltre cinque anni dalla data di verifica del fatto dannoso;

B) "nessun elemento di responsabilità può essere addebitato agli amministratori convenuti in giudizio, poiché nulla è riportato in tal senso nella sentenza del Tribunale di Latina" che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo.

C) non è stato riscontrato alcun comportamento tenuto in spregio di norme imperative, né è stata rilevata l'insussistenza di circostanze di fatto tali da rendere esigibile una condotta diversa da quella posta in essere;

D) le regole di condotta applicabili al tempo non consentivano concrete e legittime possibilità di pagamento di opere ed attività non in regola con gli atti deliberativi: nella fattispecie, mancava il contratto ed erano inesistenti le coperture economico-finanziarie ed i pareri contabili;

E) il danno del quale si chiede il risarcimento non può essere imputato integralmente agli odierni convenuti, che sono cessati dalle rispettive cariche a febbraio 1999.

All'odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero, e le parti presenti hanno confermato, illustrandoli, gli scritti.

#### DIRITTO:

Deve prioritariamente valutarsi l'eccezione di prescrizione formulata sub A: essa è infondata.

Il diritto al risarcimento del danno non si è prescritto.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, legge n. 20 del 1994, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale inizia a decorrere dalla verifica del fatto dannoso.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale avallato da una pronuncia a Sezioni Riunite (25 ottobre 1996, n. 62/A), la decorrenza del termine di prescrizione deve essere ancorata al perfezionamento della fattispecie dannosa, che comprende sia l'azione illecita, sia l'effetto lesivo della stessa.

In altri termini, il "fatto" causativo di danno è concepito come fattispecie a formazione progressiva, per il cui completamento non è sufficiente la condotta che ha comportato la violazione degli obblighi di servizio (in sé solo potenzialmente lesiva), ma occorre anche la dimostrazione di una concreta *deminutio patrimonii* dell'Ente pubblico (il cd *eventus damni*).

Le due componenti della fattispecie dannosa (l'azione illecita e l'effetto lesivo), tuttavia, possono non coincidere sul piano temporale, potendo verificarsi l'effetto lesivo a distanza di tempo dall'azione illecita. In tal caso, il *dies a quo* del termine di prescrizione dell'illecito coincide con la verifica d'effetto lesivo. Ai fini del decorso del termine di prescrizione, oltre alla verifica del fatto dannoso, occorre la conoscibilità obiettiva del danno stesso da parte dell'amministrazione danneggiata (*Corte Conti, Sez. Riun., 15 gennaio 2003, n. 2/Q*). Ciò in virtù della regola generale stabilita dall'art. 2935 c.c., secondo cui il decorso del termine di prescrizione postula la volontaria inerzia del titolare del diritto nell'esercitare il diritto stesso.

Nella fattispecie, l'effetto lesivo del fatto dannoso posto in essere dagli odierni convenuti si è manifestato con la sentenza del Tribunale di Latina del 4 maggio 2011, con cui è stata rigettata l'opposizione interposta. L'invito a dedurre è stato notificato dalla Procura agli odierni convenuti il 7 marzo 2016.

L'eccezione di prescrizione, quindi, è infondata.

Quanto all'eccezione sub E si osserva che gli odierni convenuti sono cessati dalle rispettive cariche nel febbraio 1999, mentre la delibera con la quale è stata assunta la decisione di interporre opposizione avverso il decreto monitorio è del giugno 1998. Tale delibera, quindi, è stata assunta quando i convenuti erano ancora in carica.

Nel merito si osserva che la domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità amministrativa per lite temeraria è fondata.

In relazione ai fatti dai quali è scaturito il decreto monitorio, il Collegio osserva che i lavori per il pagamento dei quali è stata ingiunta la somma sono stati approvati con D.G.C. n. 453 dell'11.5.1993. Tali lavori avrebbero dovuto essere finanziati con un mutuo erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a..

Il Comune non ha trasmesso la documentazione alla Cassa Depositi e Prestiti necessaria per ottenere l'erogazione del mutuo e, di conseguenza, la Cassa Depositi e Prestiti non ha erogato le somme.

Con la nota n. 110096 del 5.8.1993 di cui al Protocollo Comunale con posizione n. 25220 del 1.9.1993, la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato al Comune che non era possibile disporre il pagamento richiesto, in quanto trattavasi di nuovi lavori di rete idrica in via Marconi per i quali il Comune non aveva richiesto alla Cassa alcun provvedimento di devoluzione. Nel frattempo, la Ditta appaltatrice aveva eseguito i lavori.

Ciò nonostante, non è stata approvata dal Consiglio una proposta dell'Ufficio Tecnico di fare gravare tali importi sui capitoli di bilancio comunale. Pertanto, a fronte della loro esecuzione, l'impresa appaltatrice non ha ricevuto il pagamento delle proprie spettanze.

Nonostante la notifica di provvedimento ingiuntivo, il Comune ha interposto un'opposizione che si appalesava temeraria, che è stata giudicata temeraria e che non poteva non essere percepita come tale dagli odierni convenuti al tempo in cui è stata assunta la delibera di Giunta n. 289 del 26 giugno 1998.

La proposizione gravemente colposa dell'opposizione ha determinato una soccombenza in giudizio del Comune opponente con conseguente aggravio di somme per ulteriori e successivi interessi moratori, spese di giudizio e spese di registrazione della sentenza.

Ciò manifesta l'infondatezza anche delle eccezioni formulate dagli odierni convenuti sub. B), C) e D).

Il danno sussiste ed è interamente imputabile agli odierni convenuti.

In conclusione, rigettate le eccezioni di parte, deve essere accolta la domanda risarcita formulata dalla Procura regionale di €. 13.017,85, da ripartire in parti uguali tra gli odierni convenuti:

- XXXXXXXX XXXXXXXX , € 2.603,57;
- XXXXXXXX XXXXXXXX , € 2.603,57;
- XXXXXXXX XXXXXXXX , € 2.603,57;
- XXXXXXXX XXXXXXXX , € 2.603,57;
- XXXXXXXX XXXXXXXX , € 2.603,57.

Sulle predette somme, che costituiscono debito di valore, spetta rivalutazione dalla data in cui le somme che costituiscono danno sono state erogate, oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,  
ACCOGLIE

l'istanza del P.R. e, per l'effetto,

CONDANNA

i sig.ri XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXX XXXXXXXX , XXXXXXXX XXXXXXXX , XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX al pagamento della somma di € 2.603,57 ciascuno, per complessivi € 13.017,85, oltre rivalutazione dalla data in cui le somme che costituiscono danno sono state erogate, oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo, e rifusione delle spese di giudizio in favore dello Stato, liquidate in euro 797,52 (settecentonovantasette/52).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2017.

L'Estensore

F.to Marco Fratini

Il Presidente

F.to Piera Maggi

Depositata in Segreteria il 11 maggio 2017